

XXIX.

TORNATA DEL 14 MAGGIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedi — Comunicazione di una lettera del Ministro dei lavori pubblici — Sunto di petizioni — Omaggi — Annunzio della morte del Senatore Gori — Ritiramento di due progetti di legge, l'uno relativo alle Camere di Commercio, e l'altro concernente il marchio degli oggetti di oro e di argento, e presentazione di un nuovo progetto sul riordinamento delle Camere di Commercio — Discussione sul progetto di legge per il prolungamento della durata del servizio dei corpi distaccati della Guardia Nazionale — Osservazioni ed istanze del Senatore Farina — Risposta e dichiarazione del Ministro dell'interno e del Senatore Gioia (relatore) — Approvazione degli articoli, e dell'intero progetto, nonchè di quello concernente la riammissione di favore nel corpo dei Reali Carabinieri, dei bassi ufficiali e comuni che già servirono nel Corpo medesimo — Presentazione di un progetto di legge — Approvazione del progetto di legge per opere di miglioramento al porto di Ancona.*

La seduta si apre alle ore 2 3/4.

(Sono presenti i Ministri dell'Interno, della Guerra, di Agricoltura e Commercio, e più tardi interviene eziandio il Presidente del Consiglio dei Ministri).

Il Senatore segretario **Arnulfo** legge il processo verbale della precedente tornata che è approvato.

Dà pure lettura di alcune lettere dei Senatori Amari, di San Cataldo, Mossotti, Carradori, Deferrari Raffaele, colle quali per motivi chi di famiglia, chi di ufficio, chiedono un congedo, che loro è dal Senato accordato.

Legge poscia una lettera del Ministro dei Lavori Pubblici in cui si annunzia che i membri del Parlamento avranno il passaggio gratis sopra i battelli a vapore della compagnia Zuccoli per recarsi dal loro paese alla sede del Parlamento e viceversa, e ciò in virtù di una convenzione stabilita fra il Ministero dei Lavori Pubblici e la compagnia medesima.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONI

N. 2980. Il Consiglio Comunale di Noto (Sicilia) domanda che sieno reietti i reclami di Siracusa per essere eretto a capoluogo e venga ordinato il trasferimento dei collegi giudiziarii in Noto loro sede normale, e che, ove si voglia attuare il decreto 17 febbraio 1861 rela-

tivo al nuovo organamento giudiziario, sia il medesimo esteso a tutti i capiluoghi del circondario.

N. 2981. Petizione identica a quella distinta col numero 2958 coll'aggiunta della firma del senatore Enrico Gagliardi e coll'autenticità delle firme medesime.

N. 2982. Le badesse dei monasteri di santa Chiara e di santa Maria in Olivefi (Abruzzo Citeriore) domandano che sia revocato il decreto di soppressione delle corporazioni religiose. (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme*).

N. 2983. Parecchi notai della città di Marsala domandano che venga dichiarato nullo il decreto 12 marzo ultimo del Luogotenente Generale della Sicilia e di essere quindi esonerati dall'obbligo di inserire gli estratti catastrali negli atti da essi stipulati (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme*).

Presidente. Porto a conoscenza del Senato gli omaggi fattigli:

Dal Municipio di Brindisi di parecchie copie di uno scritto intitolato: *Brindisi e la strada ferrata nelle Puglie*;

Dal signor avvocato Dionisotti di due fascicoli della sua opera: *Memorie storiche della città di Vercelli*;

Dal deputato Boggio di alcune copie delle sue *Lezioni di diritto costituzionale* lette nel Regio Ateneo Torinese;

Dal Comitato politico Veneto centrale di n. 100 co-

pie dell'opuscolo intitolato: *Trieste e l'Istria e loro ragioni nella questione italiana*;

Dal deputato Sanseverino, a nome della Giunta Municipale di Crema, di n. 220 copie di un opuscolo intitolato: *Crema e la sua autonomia provinciale*.

Debbo con vivo rammarico annunziare al Senato la perdita che abbiamo fatto di un collega a cui l'infirmità non permise di venire a prendere sede in questo consesso. Il commendatore dottor Pietro Gori mancò ai vivi l'8 di questo mese in Milano. Uomo di pratica e uomo di scienza, il commendatore Gori seppe in ogni occorrenza meritarsi l'affetto dei suoi concittadini e la stima di quanti lo conobbero di persona o nelle opere sue. In lui si ammirava quell'alleanza felice delle lettere colle discipline economiche che tanto rialza la qualità di funzionario pubblico.

Il Commendatore Gori ricordava quell'illustre scuola lombarda che levò di sé così bella fama nella seconda metà dello scorso secolo e la cui eredità non sarà, vogliamo credere, smessa in questi tempi più acconci ad attuarne il concetto.

La parola è al signor Ministro di agricoltura e commercio.

RITIRAMENTO DI DUE PROGETTI,
E PRESENTAZIONE DI UN ALTRO.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Per ordine di S. M. adempio al dovere di ritirare i due progetti: uno sulle Camere di Commercio, l'altro sul marchio degli oggetti d'oro ed argento già stati presentati al Senato nel mese di febbraio ultimo scorso, e parimenti per ordine del Re mi reco ad onore di presentare al Senato un progetto di legge sul riordinamento delle Camere di Commercio.

Presidente. Do atto al signor Ministro d'agricoltura e commercio della presentazione del Decreto Reale per il ritiro dei due annunciati progetti di legge, e della presentazione del progetto di legge testè annunziato che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER IL PROLUNGAMENTO DELLA DURATA
DEL SERVIZIO DEI CORPI DISTACCATI
DELLA GUARDIA NAZIONALE.
(V. atti del Senato N. 18).

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per il prolungamento della durata del servizio dei corpi distaccati della guardia nazionale. Darò lettura del progetto di legge.

« Art. 1. La durata del servizio dei corpi distaccati, che la guardia nazionale può essere chiamata a somministrare per servizio di guerra, non potrà oltrepassare i tre mesi, a meno che il luogo di presidio sia dichiarato in istato d'assedio. »

« Art. 2. È derogato all'art. 5 della legge 27 febbraio 1859 in quanto è contrario alla presente. »

La discussione generale è aperta.

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina.** Non è certamente mio intendimento venire a combattere questa legge, nel senso di contestare al Governo tutta quella estensione d'armamento che nelle attuali circostanze egli possa desiderare, e che espresse il bisogno che dal paese si faccia.

Tuttavia io non posso tacere come avrei desiderato, che congiuntamente alla presentazione di questo progetto di legge, si fosse altresì avvertito a rendere meno gravosa l'applicazione del principio, che nel progetto di legge stesso è sancito. La nitida relazione del relatore dell'ufficio centrale ha già messo in evidenza alcuni degli inconvenienti che devono naturalmente tener dietro all'attuazione delle disposizioni della legge; se non che nell'avvisare ai rimedi, esso si fermò piuttosto a considerare la parte relativa a far valere i diritti all'esenzione, che non alle disposizioni fondamentali che regolano l'esenzione medesima.

Onde poter chiaramente esprimere la mia idea, io sono costretto a pregare il Senato di porre mente alle disposizioni che sono contenute nell'articolo 6 della legge del 27 febbraio 1859.

In forza di quella legge, sono chiamati a far parte dei corpi mobilitati della guardia nazionale, tutti gli iscritti nel Comune sul registro di matricola, che non abbiano oltrepassata l'età di anni 35.

Come vedo il Senato, si comprende adunque nel periodo della chiamata per i corpi distaccati l'età dai 21 ai 35 anni.

Se noi poniamo mente agli avvenimenti di famiglia che hanno luogo nel periodo che corre dai 21 ai 35 anni, troviamo che nello stesso generalmente si verificano i matrimoni che sono il fondamento delle famiglie stesse. Nella legge sovracitata poi all'articolo 7 è detto: « Per l'esenzione ed esclusione dei militi dei corpi staccati della guardia nazionale, come per tutto ciò che si riferisce alla formazione di detti corpi, ed alla designazione de' graduati ecc., si osserveranno le norme prescritte dal regolamento generale della leva e delle leggi organiche dell'esercito. »

Evidentemente la legge sulla leva si riferisce al 21 anno, età nella quale la leva stessa si compie, e non al 35 anno nel quale già si sono verificati tutti quei cambiamenti di relazioni di famiglia per cui generalmente chi ai 21 anno era figlio di famiglia, ai 35, nella massima parte de' casi, diventa capo di casa, padre, guida e sostegno della famiglia medesima.

Egli è evidente dunque che in questi casi le regole di esenzione devono essere determinate da altri principii. Infatti se noi osserviamo come sono regolato le esenzioni della leva nell'esercito, troviamo che considerano il coscritto nelle sue relazioni verso il padre, verso la madre, verso l'avola, e non mai verso i figli,

verso la moglie, verso gli altri membri della famiglia che abbiano legami famigliari di dipendenza col co-scritto; e ciò appunto perchè tali legami a 21 anno non esistono, ma esistono invece a 35 anni.

Io credo quindi che al momento in cui si pone in attività una disposizione di legge che aggrava più del doppio la fermata degli individui dei corpi staccati della Guardia nazionale fuori dei domestici loro lari, sarebbe stato molto opportuno che una legge fosse intervenuta, la quale regolasse l'esenzione dal far parte dei corpi staccati in modo diverso da quello che viene regolata colla legge della leva del 27 febbraio 1859. Vero è che la legge del 1859 ha, si può dire, intraveduto questa difficoltà, ed all'ultimo alinea dell'art. 6 si legge che andranno esenti dal servizio i vedovi con prole, esenzione questa che non esiste nella leva per l'esercito; ma questa esenzione per soli vedovi se poteva al legislatore sembrare sufficiente quando la durata del servizio de' corpi staccati non era che di giorni 40, sicuramente sembrerà insufficiente, quando questa durata si prolunga a tre mesi.

Con questo io non voglio combattere il principio del prolungamento; io ammetto francamente che essendosi molto estesi i confini dello Stato, siasi reso necessario di prolungare il servizio di questi corpi staccati; giacchè se ciò non si facesse, nascerebbe l'inconveniente d'aver impiegato metà del tempo della fermata per trasferirsi nei diversi luoghi dello Stato. Ma io credo che quando questa fermata si debba, come è naturale, prolungare sino a 3 mesi, sia opportuno di introdurre nella classe di quelli che si devono esentare, non solo i vedovi ma altresì tutti i capi di casa, i quali dovendo assentarsi per un termine così lungo dalla loro famiglia, lasciano conseguentemente la medesima senza alcuna direzione, senza alcuna autorità, dirò così, presente in famiglia, che possa dar alla medesima l'opportuno indirizzo, esercitare su di essa la necessaria sorveglianza, e provvedere altresì ai mezzi di sussistenza.

Se non temessi che esistendo nanti l'altro ramo del Parlamento un progetto di legge per regolare in genere su basi diverse quanto concerne l'armamento nazionale, non potesse passare facilmente nanti quel ramo del Parlamento un emendamento che venisse proposto qui, io riprodurrei ora in seguito delle premesse osservazioni un emendamento che già ottenne favore nell'Ufficio al quale ho l'onore di appartenere, e che consisterebbe nel limitare l'effetto della presente legge ad un solo anno, affine di dare al Ministero un lasso sufficiente di tempo per preparare una legge colla quale si provvedesse più opportunamente alle esenzioni per i chiamati a servire nei corpi mobilizzati della Guardia Nazionale.

Per altro, tenuto conto delle circostanze or ora accennate, io non saprei tralasciare di proporre al Senato quest'emendamento, ove dalla bocca dell'onorevole Ministro non venissi accertato che nel caso in cui la legge

sull'armamento nazionale presentata all'altro ramo del Parlamento, per qualunque motivo non potesse venir adottata, egli assumesse l'impegno di presentare un qualche articolo di legge che provvedesse a quest'inconveniente nel termine stesso dell'anno del quale feci cenno precedentemente, e che avrei l'intenzione di proporre come termine di efficacia della legge, ove quest'accertamento non mi venisse dall'onorevole signor Ministro fornito. Prego quindi il signor Ministro di volersi spiegare a questo riguardo.

Ministro dell'Interno. Signori, tutti hanno veduto in effetto l'ottima prova che ha fatto la Guardia Nazionale mobilizzata nei mesi passati: prova che, possiamo dirlo francamente, ha superato ogni aspettativa. Ma quando furono congiunte al Regno le provincie meridionali, e quando si dovette mandar colà alcuni corpi distaccati delle antiche provincie, si vide manifestamente come il termine di 40 giorni che dalla legge era prescritto per la durata del loro servizio, fosse troppo scarso all'uopo.

Difatti non appena queste Guardie Nazionali erano giunte al luogo di loro destinazione, che dovevano richiamarsi; allora il Governo di S. M. pensò di dover provvedere in qualche guisa a siffatto inconveniente, imperocchè senza ciò sarebbe riuscito in gran parte vano lo scopo della istituzione di questi Corpi.

Prendendo ad esame l'argomento, non potè sfuggire al Governo che nella legge di mobilizzazione della Guardia Nazionale esistevano anche altre lacune ed alcuni altri difetti; e veramente fu discusso se non convenisse prendere quest'occasione per proporre una legge emendata non solo nel punto accennato, ma eziandio in quegli altri in cui l'esperienza ne avesse fatto conoscere il bisogno.

Ma prendendo a maturo esame questo disegno, non potè sfuggire alla mente la difficoltà, che una legge composta di molti articoli in una materia cotanto delicata, potesse essere in breve condotta a termine, e sanzionata da entrambi i rami del Parlamento. E siccome per altra parte, allorquando trattavasi di questo oggetto, gli eventi d'Europa si presentavano in forma piuttosto grave e paurosa, così il Governo stimò opportuno di limitare la sua proposta unicamente a questo articolo.

Egli disse: sarà riconosciuto da ognuno, che il termine di 40 giorni non può più servire oggi, se si debbono mandare corpi distaccati nelle provincie siciliane e napolitane, il che veramente avverrebbe nel caso di una guerra. Egli è adunque molto facile che una siffatta modificazione sia accettata se non senza discussione ed all'unanimità, almeno con pochissime difficoltà; e siccome il bisogno premeva, così si presentò l'articolo solo.

Tal'è la storia della presentazione di questa legge, la quale storia risponde in parte a ciò che l'onorevole preopinante accennava, vale a dire alla necessità riconosciuta dal Governo istesso, di alcune modificazioni in altri articoli della legge medesima.

Presentato appena questo progetto alla Camera dei

Deputati, veniva dall'iniziativa parlamentare un'altra legge sull'armamento nazionale, la quale in realtà è una legge di mobilitazione della Guardia Nazionale.

Il Governo sebbene non credesse di potere accettare tutte e singole le parti di quella proposta, avvisò nondimeno che ella fosse di tale importanza da ammetterne la presa in considerazione; epperò fu da esso appoggiata, e si sta ora discutendo negli Uffici della Camera Elettiva.

In seguito a questa presentazione, era naturale che il Governo pensasse d'introdurre nella legge medesima quegli emendamenti e quelle riforme della legge attuale esistente sulla Guardia Nazionale, sulle quali aveva già prima rivolto il pensiero; ed io credo di poter assicurare l'onorevole preopinante, che le considerazioni da lui svolte saranno eziandio propuguate alla discussione di quella legge.

Che se per avventura non venissero accettate, e se per altre ragioni la legge stessa non fosse condotta al suo compimento, io non avrò nessuna difficoltà di prendere quest'impegno, cioè, che il Governo presenti ulteriormente un nuovo disegno di legge per ovviare agli altri difetti della legge sulla Guardia Nazionale, accennati in parte dall'onorevole preopinante, in parte ancora dalla relazione dell'Ufficio Centrale del Senato sull'attuale progetto, o che dallo studio attento degli articoli e dal confronto coi dati che risultano dall'esperienza possano venir riconosciuti.

Non potrei assumere l'impegno preciso di presentarlo dentro un anno, ma posso bensì assumere quello di darvi il più attento pensiero, e di presentarlo al più presto possibile.

Poichè ho preso la parola per rispondere all'onorevole preopinante, dirò anche alcune cose sopra una materia trattata nella relazione dell'Ufficio Centrale, intorno allo schema di legge che è oggi sottoposto alla disamina del Senato.

Fra i difetti che veramente sono soggetto di gravi querelle in questo progetto, e precisamente nel Decreto 8 settembre 1860 havvi quello, che il milite designato, qualunque sia il caso di esenzione, di dispensa o di riforma che possa invocare, dovrà partire per la sua destinazione salvo a far valere i suoi diritti davanti al Consiglio di leva del circondario nel quale sarà chiamato a prestare servizio.

Quest'osservazione fu fatta eziandio nell'altro ramo del Parlamento; anzi potè tanto sull'animo dei Commissarii della Camera elettiva, che essi proposero la aggiunta di un articolo il quale, se ben ricordo, diceva precisamente, che d'ora innanzi i militi designati che avessero ragioni di dispensa o di riforma, avrebbero avuto il diritto di farle valere davanti al Consiglio di leva del circondario donde partivano. Ma nella discussione che ebbe luogo fu recato innanzi, come la legge presentata dal Ministero avesse un carattere d'urgenza, epperò appunto fosse ristretta ad un solo articolo; e che l'articolo il quale veniva ad aggiungersi avrebbe

tolto alla legge ogni efficacia qualora i corpi distaccati avessero dovuto immediatamente mobilitarsi; imperocchè alla necessità degli indugi che già sono richiesti dalla formazione di questi corpi e dagli apparecchi della partenza, si sarebbe ancora aggiunto il lungo esame dei loro titoli e dei requisiti che produrrebbero per essere dispensati.

La Camera dei Deputati convinta da queste osservazioni respinse l'articolo aggiunto e adottò il progetto di legge quale era stato dal Ministero presentato.

E qui io debbo soggiungere, che chiamato dall'Ufficio Centrale del Senato a trattare di questa materia, mi occorre di far riflettere, che in parte almeno si sarebbe potuto ovviare a questo inconveniente facendo in modo che coloro i quali fossero designati a far parte della guardia mobile potessero anche prima dell'epoca di loro mobilitazione presentare i loro titoli al Consiglio di ricognizione, al Governatore od all'Intendente, conforme è dalla legge prescritto, in guisa che il numero dei casi ai quali si allude dovesse essere ristretto al minimo.

Io rinnovo al Senato la dichiarazione fatta al suo Ufficio Centrale; e sebbene io creda che non si possa al tutto conseguire l'intento, perchè molti produrranno titoli di dispensa o di riforma nati nell'intervallo di tempo che passerà fino all'epoca della mobilitazione; sebbene anche per altre ragioni, che sarebbe troppo lungo il rianlarlo, non si possano interamente scansare questi inconvenienti, io dichiaro che non lascerò col mezzo di apposite circolari ai Governatori ed agli Intendenti di far sì, che si rendano minori, e che si dia opportunità anzi tempo, a coloro che avessero ragioni di dispensa, di produrre i loro titoli nel luogo stesso onde debbono partire.

Con questa dichiarazione intendo non di meno di sostenere ancora e di nuovo la necessità ed urgenza di mantenere la legge quale si trova, perchè sebbene non vi sia in questo momento apparenza che debbano mobilitarsi in breve termine molti di questi corpi distaccati, tuttavia le circostanze sono tali che noi dobbiamo tenerci pronti ad ogni eventualità, e la legge su questo punto deve essere così chiara e precisa, da non lasciare luogo ad alcun dubbio, e da permettere al Governo di poter usufruttare occorrendo tutte le forze vive del paese.

Con queste dichiarazioni io spero anche di aver soddisfatto ai desideri dell'Ufficio Centrale, e raccomandando di nuovo al Senato la legge quale si trova nella sua integrità, io rimetto a miglior opportunità tutte quelle riforme che da varie parti sono invocate.

Presidente. La parola è al relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Giola, relatore. Le dichiarazioni che il signor Ministro dell'Interno ha or ora fatte davanti al Senato sono perfettamente consentanee a quelle che aveva pur fatte avanti all'Ufficio Centrale.

L'Ufficio Centrale era gagliardamente preoccupato degli inconvenienti che sarebbero derivati dall'articolo 2 del

20 marzo 1854 ed agli articoli 1, 5 e 8 della legge 14 maggio 1851 ».

(Approvato).

« Art. 4. Questa disposizione è pure applicabile ai sotto ufficiali e gregari provenienti dalla gendarmeria delle altre province d'Italia ».

(Approvato).

Si passa allo squittinio segreto sul complesso del progetto.

(Il Senatore segretario D'Adda fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Volanti 71.

Favorevoli 71

(Il Senato adotta all'unanimità).

Avverto i signori Senatori che il numero legale oggi è di 71; e siamo appunto in tal numero; prego per conseguenza tutti di voler rimanere per la successiva discussione e votazione.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. L'onorevole signor Ministro di Agricoltura e Commercio ha la parola.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. In nome del signor Guardasigilli ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge perchè l'età maggiore nelle province lombarde sia fissata a 21 anni compiuti.

Presidente. Do atto al signor Ministro di Agricoltura e Commercio della presentazione fatta a nome del signor Ministro Guardasigilli di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER OPERE DI MIGLIORAMENTO AL PORTO DI ANCONA

(V. atti del Senato N. 27).

Presidente. Secondo l'ordine del giorno, viene per ultimo in discussione il progetto di legge concernente le opere di miglioramento al Porto d'Ancona.

Leggo il testo (V. infra).

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola rileggerò l'art. 1.

« Art. 1. È autorizzata la spesa di lire 800,000 occorrente per effettuare la scavazione del Porto d'Ancona.

« Verrà stanziata per lire 400,000 sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1861 in aggiunta alla categoria dove si trovano stanziati i fondi occorrenti alla scavazione dei porti, o per egual somma di lire 400 mila in altra categoria del bilancio 1862 di esso dicastero, sotto egual titolo ».

(Approvato).

« Art. 2. È autorizzata la spesa di lire 2,400,000 per prolungare il molo del Porto d'Ancona.

« Verrà stanziata sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, in apposita categoria, sotto la denomi-

nazione: *Prolungamento del molo del porto d'Ancona*, ripartitamente come segue:

Esercizio 1861 lire 300,000

Id. 1862 » 900,000

Id. 1863 » 900,000

Id. 1864 » 300,000

(Approvato).

« Art. 3. È autorizzata la spesa di lire 964,000 per la ampliazione delle panchine e formazione di uno scalo sporgente nel porto d'Ancona.

« Verrà stanziata sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici in apposita categoria, sotto la denominazione: *Ampliazione delle panchine e formazione di uno scalo sporgente nel porto di Ancona*, ripartitamente come segue: »

Esercizio 1861 lire 364,000

Id. 1862 » 600,000

(Approvato).

Prima che si proceda all'appello nominale interrogherò il Senato per stabilire l'ordine dei suoi lavori. Facendo ragione dell'intervallo che dev'essere tra la relazione di un progetto di legge, e il giorno della discussione pubblica, io credo che giovedì il Senato potrà convenire per la discussione pubblica di alcuni progetti di legge, e prima potrebbe convenire negli uffizi per l'esame di quelli che sono stati oggi presentati.

Se non vi è opposizione, io proporrei dunque il seguente ordine del giorno per giovedì.

Al tocco, riunione negli uffizi per l'esame dei progetti di legge presentati oggi dal Ministero; alle due, seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1° Proroga dei termini per la rinnovazione delle ipoteche in Toscana;

2° Convenzione postale colla Francia;

3° Esenzione dalle tasse proporzionali degli atti per la riorazione dei contratti simulati per cause politiche.

Senatore **Arrivabene.** Il signor ministro della guerra aveva raccomandato al Senato che si discutesse d'urgenza il progetto di legge per la leva di 36 mila uomini nelle province napoletane.

Presidente. Non credo che il signor Ministro abbia fatta questa domanda in seduta pubblica.

Ministro della Guerra. Non l'ho fatta, ma spero che il Senato vorrà usar sollecitudine.

Senatore **Arrivabene.** Farò osservare che l'Ufficio Centrale se ne è occupato oggi, di maniera che la relazione dovrebbe essere presentata domani, e si potrebbe mettere quindi all'ordine del giorno anche la discussione di questo progetto di legge.

Presidente. Essendovi una proposta del Senatore Arrivabene io interrogherò il Senato...

Senatore **Gonnet.** Io credo che la relazione non possa esser pronta per domani: è una legge importante ed è uopo che il relatore abbia tempo di studiarla.

Presidente. Se il Senato lo crede, si metterà all'ordine della più prossima adunanza, appena sarà stam-

TORNATA DEL 14 MAGGIO 1861.

pata la relazione, anche coll'abbreviazione dei termini portati dal regolamento.

Chi approva questa risoluzione, voglia sorgere.

(Approvata).

Non rimanendo più nella sala che un solo dei segretari, io pregherò, a termini del regolamento, il signor Senatore Sanvitale, che è stato già altra volta segretario, di voler compierne le veci per la verificaione dei voti.

(Il Senatore segretario Arnulfo fa l'appello nominale)

Risultato della votazione:

Volanti . . .	73
Favorevoli . .	68
Contrari . . .	5

(Il Senato adotta).

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).